

RECENSIONI E MATERIALI DI RICERCA

a cura di *Monia Giovannetti e Massimo Pastore*

Francesco Belvisi, *Verso l'inclusione. La teoria delle istituzioni e l'integrazione sociale mediante il diritto*, Bologna, CLUEB, 2012, p. 126¹

Una concezione comunitaria della società, che presupponga la condivisione di una comune base valoriale, è necessaria per fornire solide basi alle istituzioni? Oppure, al contrario, è possibile, o addirittura necessario, ricercare un ordine sociale capace di reggersi anche in assenza di un'identità collettiva?

Dove corre la linea di confine tra integrazione e oppressione? Tali questioni vengono oggi affrontate nel contesto della società pluralista e multiculturale, ma l'origine storica del dibattito che le ha generate è legata alla riflessione di autori per i quali il problema integrativo vedeva il conflitto e la differenza soprattutto come avversari da arginare, piuttosto che come ineludibili dati situazionali. Il percorso argomentativo di alcuni di questi studiosi, anche al di là di una completa ricostruzione storica, costituisce il presupposto per una profonda compressione del problema dell'integrazione sociale mediante il diritto e della teoria delle istituzioni ad essa connessa. Lo studio di Francesco Belvisi approfondisce, in modo organico, alcuni differenti approcci al problema delle condizioni di esistenza di un assetto sociale, ossia dei fattori, soprattutto consensuali e volontari, piuttosto che imposti con la forza, che rendono possibile l'identificazione dei singoli con la collettività di cui fanno parte. L'autore ripercorre le teorie elaborate dalla corrente positivistico-funzionalista, a partire dal suo precursore, Auguste Comte, sino alla sua ultima evoluzione, nel confronto con la complessità del moderno assetto multiculturale, e ai suoi esiti, per certi versi paradossali, descritti dalla sociologia di Niklas Luhmann.

L'approccio più marcatamente armonicistico al problema dell'ordine sociale è rappresentato dalle teorie istituzionali di Comte ed Emile Durkheim.

Un'organizzazione stabile e gerarchicamente strutturata delle relazioni sociali è possibile, secondo Comte, soltanto attraverso l'adesione unanime ad uno scopo comune, ossia trova le sue radici nella condivisione di determinate credenze e dei costumi che da essi discendono, che sono alla base delle istituzioni. La discordia tra i singoli e le divergenze individuali di opinione costituiscono una minaccia per la società e devono pertanto essere contenute o, se possibile, arginate, attraverso l'adesione unanime ad un set di opinioni comuni (pp. 14-21). Pertanto, per Comte, anche la forza prescrittiva delle norme e la loro concreta efficacia, non può basarsi

1. Recensione di Enrico Bertrand Cattinari, dottore di ricerca in Filosofia del diritto, Università di Modena e Reggio Emilia.

su una mera sottomissione al potere, ma deve contare su un certo grado di adesione, che discende dalla loro capacità di interpretare quei concetti fondamentali che sono alla base della coesione sociale. Durkheim, dal canto suo, pur riconoscendo la fondamentale autonomia delle istituzioni, che tramandandosi di generazione in generazione acquistano una vita propria rispetto alle persone che hanno contribuito a formarle, considera «le credenze e le forme di comportamento istituite dalla collettività» i veri elementi costitutivi della società (pp. 25-27). Osservando le trasformazioni della società del suo tempo, Durkheim si rende conto che la divisione del lavoro, su cui si fonda il nuovo ordine sociale, non consente più di contare su una rigida uniformità delle mansioni e dei punti di vista intellettuale dei diversi membri, ma ciò non significa che l'ordine sociale possa prescindere da una forte coscienza collettiva (pp. 29-32). Il sistema di convivenza della moderna società industriale è tenuto insieme da nuovi tipi di «solidarietà» che non si fondano più sulla «somiglianza tra gli individui», propria delle società arcaiche, ma sulla loro complessiva «interdipendenza» (s. meccanica) e sul «sentimento di simpatia» che lega gli appartenenti al medesimo gruppo professionale (s. corporativa).

Alla teoria delle istituzioni di Comte e a quella di Durkheim deve molto il pensiero di Eugen Ehrlich, per il quale l'efficacia del diritto e la sua «forza sociale» discende dal suo «riconoscimento» da parte dei gruppi sociali, per cui, a rendere «fondamentali» le istituzioni sociali, e «vincolanti» le norme giuridiche non è la loro natura intrinseca o la circostanza di nascere nella società, bensì il fatto «che siano ritenute tali dagli ambienti sociali influenti» (pp. 51-52). Tuttavia, fa notare Belvisi, il fondatore della sociologia del diritto non riesce a discostarsi dalla identificazione tra diritto vivente e consuetudine, tra validità ed efficacia delle norme, tra istituzioni e prassi uniformi che le generano. In Ehrlich - diversamente da quanto tramanda la vulgata sociologica - sono i «rapporti di potere», a decidere dell'efficacia e della vincolatività di una norma e non la sua fedeltà a «valori condivisi» e la sua capacità di suscitare convincimento o approvazione tra i suoi destinatari. L'ordinamento generale della società risulta dalla posizione di dominio ovvero di sudditanza che i diversi gruppi assumono gli uni rispetto agli altri, ma, una volta costituito, è in grado, attraverso la coercizione, di imporre i propri contenuti prescrittivi anche ai gruppi che non si adeguano spontaneamente all'ordine legale. È proprio questo intervento coercitivo dello Stato, volto a ripristinare l'omogeneità sociale, che, secondo Ehrlich rende possibile l'integrazione della società (pp. 58-59).

Anche Rudolf Smend si pone, se pure con un approccio per molti aspetti antitetico rispetto a quello di Ehrlich, il problema della «legittimazione del diritto», tuttavia, mentre la teoria di Ehrlich, non lascia spazio ai caratteri di una società differenziata, Smend introduce un modello sociale che non presuppone una totale omologazione dei suoi attori. Nella teoria del celebre costituzionalista, lo Stato muta radicalmente il proprio ruolo nell'integrazione sociale, in quanto viene integrato - ossia creato come unità spirituale - dai cittadini che condividono la sua essenza di

valore e che, pertanto, non possono fare a meno di riconfermarlo costantemente (pp. 61-62).

La concezione integrativa di Smend, fa notare Belvisi, non richiede un «vero e proprio consenso», ossia una reale «condivisione delle scelte politiche vincolanti», in quanto, il sistema culturale che è alla base della condivisione del senso della vita dello Stato, tende a depotenziare le manifestazioni di dissenso, a vantaggio del primato dei valori istituiti dalla Costituzione (pp. 73-77). In definitiva, la dottrina integrativa di Smend, attraverso il riferimento centrale ai diritti fondamentali, che costituiscono un «sistema culturale» capace di fornire la base dell'«omogeneità sociale», accoglie una concezione «spessa» dell'etica pubblica che mal si concilia con le caratteristiche di una società pluralista. I conflitti all'interno della società non vengono eliminati, ma «moderati» attraverso il riconoscimento che i membri della comunità si concedono vicendevolmente e rafforzando il loro «senso di appartenenza» per mezzo del riferimento ad un «comune patrimonio di senso» (pp. 66-72).

La prima evoluzione del paradigma integrativo compatibile con le prospettive di un modello pluralista di società è costituita dalla teorizzazione di Talcott Parsons, che discostandosi dalla tradizione precedente, non fa riferimento alla forza omogeneizzante di una condivisione culturale, ma accoglie una concezione più «fluida» della coesione sociale, che prescinde da un «legame denso» con un comune patrimonio di valori. In realtà, nella prima fase del suo pensiero, Parsons non ripudia l'idea che alla base della società e delle sue istituzioni vi sia un «sistema comune di fini ultimi» condiviso dalla «grande maggioranza degli individui» e affida alle istituzioni il compito di vigilare sulla rispondenza sia dei fini immediati degli individui, sia dei mezzi prescelti per conseguirli, coi valori ultimi in cui la comunità si riconosce (pp. 82-83).

Non è infatti sufficiente che le istituzioni e l'ordinamento nel suo complesso siano fedeli ai valori condivisi (integrazione strutturale), ma occorre anche che i singoli individui accolgano tali valori ed informino ad essi i propri orizzonti motivazionali (regolazione integrativa). Tuttavia, nella successiva evoluzione della sua riflessione, Parsons si confronta direttamente coi problemi di armonizzazione della società pluralista, in cui non soltanto convivono diversi gruppi culturali, ma spesso gli individui vivono un «pluralismo di ruoli», ossia si trovano a partecipare, in diversa veste, ad una pluralità di questi gruppi, con il conseguente rischio dei «conflitti di lealtà» che ne possono derivare, «sia nei confronti delle singole comunità minori, sia nei confronti di quella più comprendente» (pp. 96-97). Alla critica sovente mossa a Parsons, di essere fondamentalmente ostile al cambiamento sociale, Belvisi contrappone un'attenta analisi della riflessione parsonsiana sul problema dell'integrazione degli afroamericani nella società americana. Non è sufficiente per Parsons richiedere l'inclusione di un gruppo sulla base di un principio morale o di giustizia sociale, ma è necessario dare al gruppo la possibilità concreta di dimostrare il proprio «valore», ossia la propria «capacità» di fornire un contributo concreto e positivo alla società di cui viene a fare parte. Tuttavia, tale possibilità è preclusa

se ai membri del gruppo viene in concreto impedito di emergere dal «fondo della scala sociale», ossia se viene loro negato l'accesso alle opportunità offerte dal sistema sociale. Per Parsons, quindi, il riconoscimento di una piena cittadinanza richiede l'impiego di risorse economiche per contrastare la discriminazione e rendere effettivo il godimento dei diritti sociali (pp. 104-106). Parsons teorizza l'ingresso di un nuovo gruppo all'interno di un ordine sociale come un processo, che egli definisce «inclusione», che non comporta un costo soltanto per il gruppo, ma anche per la società di cui entra a fare parte. Anche perché l'inclusione di un nuovo soggetto collettivo produce un mutamento sia dello «*status* dei gruppi della maggioranza», sia dei loro «interessi materiali consolidati». L'inclusione richiede un reciproco interesse dei suoi attori, ossia che «da entrambi i lati della società siano presenti forze che contemporaneamente chiedono ed offrono inclusione» (pp. 107-108). Infatti, il processo di inclusione descritto da Parsons non rappresenta una forma di «assimilazione» che presuppone l'accettazione e l'omologazione alla cultura dominante, ma consente al gruppo minoritario «il mantenimento dell'identità» e al singolo, che ne fa parte, il riconoscimento del «diritto alla differenza» (pp. 109-111).

Un ulteriore tentativo di proporre una teoria istituzionale capace di superare l'irrinunciabile riferimento ad una comune base culturale, proprio della tradizione sociologica, viene compiuto da Niklas Luhmann che affronta direttamente i problemi di integrazione posti da una società complessa e altamente differenziata (pp. 115-116). Luhmann osserva come le persone che vivono in questa società non solo, pur occupando i medesimi contesti, seguano stili di vita e facciano esperienze tra loro molto diversi, ma spesso finiscano per attribuire «un senso diverso anche ad esperienze ed azioni formalmente simili» (p. 118). Questo ostacolo nella «comunicazione del senso dell'agire» rende più difficile la generalizzazione del consenso, che deve essere ricercata attraverso l'istituzionalizzazione, ossia un processo di stabilizzazione dei significati delle azioni e delle aspettative ad esse connesse che consente, da un lato, di «sopravvalutare» il consenso e, dall'altro, di depotenziare la manifestazione del dissenso (pp. 117-118). Tuttavia, nella seconda fase del suo pensiero Luhmann si discosta in parte da questa «proceduralizzazione del concetto di istituzione», rendendosi conto che una società complessa ha bisogno di un sufficiente grado di autonomia e libertà funzionale (dis-integrazione) dei sottosistemi sociali che la compongono, in quanto sono questi che «producono autonomamente gli elementi comunicativi di cui sono costituiti» e non possono esplicitamente la propria capacità operativa se essa è già interamente predeterminata (pp. 118-119). Per Luhmann, dunque, l'ordine sociale «è possibile solo a partire dalle prestazioni funzionali dei singoli sottosistemi sociali che seguono razionalità e logiche operative proprie» (p. 121).

In conclusione, secondo Francesco Belvisi l'evoluzione del paradigma integrativo, anche al costo di contraddire alcune delle sue premesse fondamentali e non senza correre il rischio di esaurirsi nella «critica corrosiva» che il confronto con la moderna società complessa e pluralista le ha riservato, è giunta a rinnovarsi al pun-

to da indicare i segni di un nuovo paradigma, che non è più legato al «retaggio di un fondamento omogeneo della società/comunità presunto come necessario: la valenza universale dei valori» (pp. 124-126). Il sentiero tracciato dall'Autore costituisce pertanto, allo stesso tempo, un punto di partenza per le riflessioni giuridico-costituzionali sulla società multiculturale e un percorso storico-teorico che conduce, attraverso la progressiva evoluzione della società industriale otto-novecentesca in quella pluralista contemporanea, al passaggio dall'integrazione all'inclusione sociale.

Segnalazioni bibliografiche

D. Acosta Arcarazo, *The Long-Term Residence Status as a Subsidiary Form of EU Citizenship: an Analysis of Directive 2003/109*, Martinus Nijhoff Publ., The Hague, 2011.

A. Ailetti, A. Agustoni, a cura di, *Integrazione, casa e Immigrazione. Esperienze e prospettive in Europa, Italia e Lombardia*, Fondazione ISMU, 2013.

L. Block, S. Bonjour, *Fortress Europe or Europe of Rights? The Europeanisation of Family Migration Policies in France, Germany and the Netherlands*, in *Eur. Journ. Migr. Law*, vol. 15, n. 2, 2013.

V. Cesareo, a cura di, *Migration: a Picture from Italy*, Quaderni ISMU 2/2013, Milano, 2013.

C. Corsi, Voce *Straniero (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè 2013.

S. Forlati, a cura di, *La lotta alla tratta di esseri umani. Fra dimensione internazionale e ordinamento interno*, Jovene, 2013.

J.S. Gehring, *Free movement for Some: the Treatment of the Roma after the European Union's Eastern Expansion*, in *Eur. Journ. Migr. Law*, vol. 15, n. 1, 2013.

G. Genova, *Anche il coniuge dello stesso sesso del cittadino comunitario ha diritto di stabilirsi in Italia ai sensi del T.U. sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell'U.E.*, in *Fam. dir.*, n. 8-9, 2013.

A. Guariso, a cura di, *Senza distinzioni. Quattro anni di contrasto alle discriminazioni istituzionali nel Nord Italia*, I Quaderni di APN, n. 21, Milano, 2012.

M. den Heijer, *Europe and Extraterritorial Asylum*, Hart Publ., Oxford, 2012.

S. Iglesias Sanchez, *Fundamental Rights Protection for Third Country Nationals and Citizens of the Union: Principles for Enhancing Coherence*, in *Eur. Journ. Migr. Law*, vol. 15, n. 2, 2013.

C. Mazza, *La prigionie degli stranieri. I Centri di Identificazione e di Espulsione*, Ediesse, 2013.

M. Mellino, *Cittadinanze post-coloniali. Appartenenze, razza e razzismo in Europa e in Italia*, Carocci, 2013.

B. Nascimbene, *Unione europea*, Giappichelli, 2013.

M. Odello, *Il diritto dei rifugiati. Elementi di diritto internazionale, europeo e italiano*, FrancoAngeli, 2013.

E. Pace, *Le religioni nell'Italia che cambia*, Carocci, 2013.

E. Rossi, F. Biondi Dal Monte, M. Vrenna, a cura di, *La governance dell'immigrazione. Diritti, politiche e competenze*, il Mulino, 2013.

C. Smyth, *Is the Right of the Child to Liberty Safeguarded in the Common European Asylum System?*, in *Eur. Journ. Migr. Law*, vol. 15, n. 2, 2013.

F. Staiano, *Good Mothers, Bad Mothers: Transnational Mothering in the European Court of Human Rights' Case Law*, in *Eur. Journ. Migr. Law*, vol. 15, n. 2, 2013.

A. Staver, *Free Movement and the Fragmentation of Family Reunification Rights*, in *Eur. Journ. Migr. Law*, vol. 15, n. 1, 2013.

A. Triandafyllidou, a cura di, *Irregular Migrant Domestic Workers in Europe: Who Cares?*, Ashgate, 2013.

Documenti e rapporti

Berenice, Compare, Lunaria, Osservazione, a cura di, *Segregare costa. La spesa per i "campi nomadi" a Napoli, Roma e Milano*, Roma, 2013.

IOM, *World Migration Report 2013*, Ginevra, settembre 2013.

PICUM, *I minori prima di tutto. Una guida per fare valere i diritti delle famiglie e dei minori in situazioni migratorie irregolari*, agosto 2013.

PUCAFREU, *Unaccompanied children lacking protection in Europe. Final comparative report*, 2013.

PUCAFREU, ASGI et al., *Minori stranieri non accompagnati privi di protezione, Ricerca condotta a Torino nell'ambito del progetto PUCAFREU*, 2013.

Senzaconfine, *Le voci sospese. Come migliorare la procedura di riconoscimento della protezione internazionale in Italia: analisi e raccomandazioni*, Roma, 2013.

UNHCR, *Recommendations on Important Aspects of Refugee Protection in Italy*, Ginevra, luglio 2013.

Riviste e siti internet

L. Balestra, *Spetta al transessuale straniero coniugato con cittadina italiana il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari*, in Immigrazione.it, 199, 1.9.2013.

R. Barberini, *Sull'espulsione di Alma Shalabayeva*, in [Quest. giust. on line](http://Quest.giust.on.line), 20.7.2013.

D. Belluccio, *Orientamento sessuale e status di rifugiato*, in [Quest. giust. on line](http://Quest.giust.on.line), 30.5.2013.

D. Belluccio, *Società meticcica e diritto. Quando il kafil è italiano*, in Quest. giust. on line, 24.9.2013.

L. Benso, *Il position paper "Alcune considerazioni sull'uso forense dell'età biologica"*, in www.asgi.it, sez. *Materiali*, 15.7.2013.

F. Biondi dal Monte, M. Vrenna, *La disciplina dell'immigrazione. Un quadro da ricostruire*, in Immigrazione.it, 197/198, 1.8.2013.

C. Boca, *Legge di delegazione europea 2013: novità in tema di protezione internazionale, dal permesso di soggiorno CE al ricongiungimento familiare*, in Immigrazione.it, 200, 15.9.2013.

G. Casucci, P. Soldini, A. Scalzo, *Nel CIE di Milo, un mattino d'estate*, in Quest. giust. on line, 5.7.2013.

W. Citti, *La tutela civile contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Guida alla normativa e alla giurisprudenza*, in www.asgi.it, sez. *Studi*, 7.9.2013.

O. Fiore, *Sull'uso forense dell'età biologica*, in Quest. giust. on line, 22.7.2013.

A. Giliberto, *La Corte costituzionale su diritto alla vita privata e familiare dello straniero ex art. 8 CEDU e diniego del permesso di soggiorno per reato ostativo*, in penale contemporaneo.it, 24.7.2013.

G. Guarini, *Il caso Shalabayeva, la polizia di stato, la tutela dei diritti fondamentali: un "malinconico pensiero"*, in www.asgi.it, sez. *Commenti*, 16.7.2013.

G. Licastro, *L'istituzione di "valichi di frontiera condivisi": precisazioni*, in Immigrazione.it, 197/198, 1.8.2013.

L. Masera, *Illecito reingresso dello straniero e direttiva rimpatri al vaglio della Corte UE*, in penale contemporaneo.it, 26.9.2013.

C. Pecorella, *La controversa interpretazione del dolo specifico del reato di lesioni agli organi genitali femminili (art. 583 bis, comma 2,c.p.)*, in Immigrazione.it, 197/198, 1.8.2013.

D. Perugia, *Centri di identificazione e di espulsione: quali diritti per gli immigrati clandestini?*, in penale contemporaneo.it, 16.5.2013.

G. Roma, *Francia, mutilazioni genitali femminili e rilevanza per lo status di rifugiato*, in Quest. giust. on line, 12.8.2013.

M. Signorini, *La valutazione della credibilità dei richiedenti protezione internazionale nelle procedure d'asilo: il progetto europeo "CREDO" ed i recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione*, in Immigrazione.it, 197/198, 1.8.2013.

B. Spinelli, N. Zorzella, *Il permesso di soggiorno alle vittime straniere di violenza domestica: uno strumento inadeguato ed inefficace*, in www.asgi.it, sez. *Materiali*, 3.9.2013.

G. Tulumello, *Il riparto di giurisdizione in tema di immigrazione*, in Quest. giust. on line, 23.7.2013.

F. Vassallo Paleologo, *Ci sarà un giudice che decida in materia di respingimenti di immigrati irregolari?*, in Quest. giust. on line, 26.6.2013.